

Direzione generale
Direzione centrale acquisti
Direzione centrale organizzazione
Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo

Circolare n. 54

Roma, 25 novembre 2014

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione delle performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Istruzioni operative per la gestione dei debiti commerciali e per il rilascio delle certificazioni dei crediti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- /// **Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008** convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Articolo 9, commi 3-bis, 3-ter.
- /// **Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012** convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Articolo 12, commi 11 quarter e 11 quinquies.
- /// **Decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013** convertito con modificazioni nella legge n. 64 del 6 giugno 2013: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali". Articolo 7.
- /// **Decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014** convertito con modificazioni nella legge n. 89 del 23 giugno 2014: "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale". Articolo 27.

1. PREMESSA

La normativa sopra richiamata ha istituito un'articolata disciplina finalizzata essenzialmente a garantire ai titolari dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni tempi certi e rapidi nei relativi pagamenti nonché a fornire strumenti di monitoraggio permanente per verificare lo stato degli stessi crediti.

Tale normativa ha posto a carico delle medesime pubbliche amministrazioni diversi obblighi, che implicano una serie di nuove attività da svolgere entro termini perentori a pena di specifiche sanzioni in caso di ritardo o inadempimento.

E' emersa, pertanto, anche attraverso numerose segnalazioni delle Strutture dell'Istituto direttamente coinvolte, la necessità, da un lato, di elaborare una ricostruzione sintetica del quadro legislativo di riferimento più volte modificato e integrato (vedi paragrafo 2) e, dall'altro, di fornire istruzioni operative finalizzate a garantire che le Strutture stesse adottino comportamenti univoci ed omogenei (vedi paragrafo 3).

In particolare, le istruzioni operative sono state redatte sulla base della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 25 giugno 2014 e delle "Guide Utente P.A."¹ pubblicate sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (di seguito denominata *piattaforma elettronica*) predisposta dal citato Dicastero.

2. CERTIFICAZIONE DEI CREDITI, COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DEI DEBITI

2.1 Certificazione dei crediti

L'istanza di certificazione del credito è stata disciplinata dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 9 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, i quali prevedono che qualsiasi fornitore (società, impresa individuale o persona fisica) che vanta nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, crediti non prescritti derivanti da contratti aventi ad oggetto somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, può presentare istanza alle medesime

¹ Sul sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml> nella sezione assistenza, raccolta guide è possibile scaricare l'ultima versione della "Raccolta Guide Utente P.A." pubblicata in data 16/09/2014.

pubbliche amministrazioni, le quali certificano, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.

Il citato comma 3-bis prevede, altresì, che, scaduto il predetto termine, su istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.

Successivamente, con l'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, è stato stabilito che la certificazione dei crediti deve essere effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica, previa registrazione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento (comma 1).

Sulla base delle norme sopra illustrate, pertanto, le pubbliche amministrazioni ricevono le istanze di certificazione sulla piattaforma elettronica e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certificano il credito² ovvero ne rilevano l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Il rilascio della predetta certificazione consente al fornitore di effettuare la cessione del credito *pro soluto* o *pro solvendo*³ a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, di ottenere dai medesimi soggetti un'anticipazione a valere sullo stesso credito ovvero di chiedere all'Agente della riscossione la compensazione del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nonché oneri accessori, aggi, spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata al predetto Agente.

² La certificazione del credito è da intendersi quale ricognizione del debito prevista dall'art. 1988 c.c., la quale non costituisce, di per sé, la fonte dell'obbligazione, ma produce esclusivamente l'inversione dell'onere di provare il titolo costitutivo del debito. Stabilisce, infatti, l'art. 1988 cc, che, per effetto della ricognizione del debito, questo si presume esistente fino al raggiungimento della prova contraria della quale è però onerato il debitore e non, come sarebbe regola ex art. 2697 cc, il creditore.

³ La cessione del credito può avvenire *pro solvendo* o *pro soluto*: quando avviene *pro solvendo* il cedente garantisce la solvibilità del credito; se, invece, avviene *pro soluto*, il cedente non risponde dell'adempimento del credito ma garantisce, comunque, il *nomen verum*, cioè l'esistenza del credito.

2.2 Comunicazione dei debiti

L'articolo 7 del citato decreto legge n. 35 del 2013, ferma restando la possibilità dei fornitori, sopra descritta, di acquisire la certificazione dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ha posto a carico delle pubbliche amministrazioni due nuovi adempimenti relativi alla comunicazione dei debiti nei confronti degli stessi fornitori. Il primo impone una rilevazione *una tantum*; il secondo istituisce una comunicazione di informazioni a carattere permanente.

La rilevazione *una tantum* è stata disciplinata dal comma 4 del citato articolo 7, il quale ha disposto che le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013 comunicassero - utilizzando la piattaforma elettronica - l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non ancora estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

La comunicazione doveva avvenire sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale era data separata evidenza ai crediti oggetto di cessione o certificazione.

Il secondo obbligo di comunicazione è stato istituito dal comma 4-bis⁴ dello stesso articolo 7, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, siano trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2.3 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

L'art. 7-bis del decreto-legge n. 35 del 2013⁵ ha istituito nuovi adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati ad assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, a fornire un monitoraggio permanente degli stessi e dei relativi pagamenti, accelerandone, conseguentemente, i tempi onde prevenire la formazione di un nuovo *stock* di debito⁶.

La norma sopra citata, da un lato, concede ai titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti nonché per obbligazioni relative

⁴ Comma introdotto dalla legge n. 64 del 2013 di conversione del decreto legge n. 35 del 2013.

⁵ Introdotto dall'art. 27, comma 1 della legge n. 89 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014.

⁶ Cfr. Circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 21 del 25 giugno 2014.

a prestazioni professionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di immettere nella piattaforma elettronica i dati riferiti alle proprie fatture o richieste equivalenti di pagamento, emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG), al fine di rilevare in tempo reale il formarsi di debiti commerciali, fin dal loro sorgere.

Dall'altro lato, la stessa norma pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicare, a decorrere dal 1° luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento, riguardanti le predette tipologie di debiti, ivi comprese quelle afferenti al primo semestre 2014.

L'articolo 7-bis stabilisce, altresì, che, nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio, l'acquisizione dei dati delle fatture, completi delle informazioni di invio e ricezione, da parte della piattaforma elettronica, avvenga in modalità automatica.

In relazione alle fatture elettroniche, le pubbliche amministrazioni devono comunicare⁷ mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, e successive modificazioni.

Con riferimento ai debiti comunicati, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di immettere sulla piattaforma elettronica i dati riferiti ai relativi pagamenti.

Le informazioni pubblicate sulla piattaforma elettronica sono accessibili alle pubbliche amministrazioni e ai titolari dei crediti, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, nonché fruibili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

⁷La Circolare del MEF n. 21 del 25 giugno 2014, al paragrafo 3.3 prevede che "La piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti."

2.4 Regime sanzionatorio

Le norme sopra descritte prevedono sanzioni a carico dei dirigenti in caso di inadempimento.

In particolare, sono rilevanti ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, i seguenti inadempimenti:

1. il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale dei crediti;
2. la mancata registrazione sulla piattaforma per la certificazione del credito entro i termini previsti;
3. la mancata comunicazione sulla piattaforma, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché la mancata registrazione sulla piattaforma stessa dei pagamenti, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti;
4. la mancata comunicazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

I dirigenti responsabili sono assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti:

1. per la registrazione sulla piattaforma elettronica;
2. per il rilascio della certificazione dei crediti anche parziale o il diniego;
3. per la comunicazione dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, per il tramite della piattaforma elettronica, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3 ISTRUZIONI OPERATIVE

3.1 Obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti

In relazione all'obbligo di registrazione occorre, prima di tutto, evidenziare la necessità che vi sia esatta corrispondenza tra gli Uffici dell'Istituto individuati in piattaforma elettronica e quelli definiti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ai quali è stato rilasciato il Codice univoco ufficio (CUU) utilizzato dal Sistema di Interscambio (SdI) per l'invio delle fatture elettroniche.

Pertanto, tutti i Dirigenti responsabili degli uffici titolari di CUU (Direzioni Centrali e Regionali, Servizi ecc.), il cui elenco è disponibile sul sito dell'Istituto (*Inail in caso di - fatturazione elettronica - codici di fatturazione elettronica delle strutture Inail*) devono provvedere a registrarsi sulla piattaforma elettronica mediante l'apposita procedura, indicando i dirigenti o i funzionari apicali che, in coerenza con il vigente modello organizzativo e con le deleghe eventualmente disposte, sono incaricati al rilascio delle certificazioni dei crediti.

In tale fase è necessario che i Dirigenti responsabili:

1. indichino se intendono utilizzare un proprio dispositivo di firma digitale o la firma tecnica di sistema messa a disposizione dalla piattaforma⁸;
2. effettuino o completino l'associazione degli uffici PCC con gli uffici/Unità Organizzative di IPA;
3. individuino gli incaricati ai quali potrà essere conferito il potere per il rilascio delle certificazioni ovvero solo il compito di svolgere l'istruttoria ai fini del successivo rilascio delle certificazioni da parte dei Dirigenti responsabili.

Sulla piattaforma elettronica, in fase di nomina degli incaricati, è possibile definire i limiti di importo in base ai quali i medesimi possono rilasciare la certificazione, indicando nell'apposito spazio il corrispondente valore economico.

Inoltre se il Dirigente responsabile non indicherà alcun valore, l'incaricato individuato potrà sottoscrivere istanze di certificazione senza alcun limite economico; se indicherà il valore 0,01 l'incaricato individuato potrà svolgere solo l'attività istruttoria sull'istanza di certificazione.

Gli stessi Dirigenti Responsabili, pertanto, definiranno il numero e il diverso livello economico di abilitazione degli incaricati alla sottoscrizione delle certificazioni, tenendo conto della presumibile mole di lavoro che potrà scaturire dal flusso operativo, descritto nei sottostanti paragrafi, introdotto dalla normativa citata e dalle circolari del MEF.

Considerato che, in termini percentuali, la maggior parte delle fatture in entrata è costituita da documenti contabili che vengono lavorati nella procedura TERZI, le Direzioni Regionali avranno cura di valutare l'opportunità di incaricare anche collaboratori presenti in sede (Direttori Territoriali e loro vicari, responsabili di sedi non dirigenziali, responsabili di processo) in modo tale da garantire l'efficace presidio di tale significativa quota del carico di lavoro.

⁸ Si consiglia la scelta della firma tecnica messa a disposizione della piattaforma e perfettamente integrata con essa. La scelta della firma digitale, infatti, potrebbe comportare, talvolta, inconvenienti tali da non consentire il perfezionamento della sottoscrizione.

I dirigenti e i funzionari incaricati dai Responsabili degli uffici dotati di codice univoco rilasciato dall'IPA, devono, a loro volta, provvedere al perfezionamento della propria registrazione, secondo una procedura analoga a quella seguita dagli stessi Responsabili.

Si forniscono i criteri che dovranno essere adottati per l'individuazione degli incaricati alla sottoscrizione delle certificazioni dei crediti ovvero allo svolgimento dell'attività istruttoria:

1. nell'ambito delle Strutture centrali (Direzioni e Servizi, Consulenze centrali, Dipartimenti di ricerca) e delle Direzioni regionali e provinciali, nonché della Sede regionale di Aosta i rispettivi Responsabili possono individuare, laddove presenti:
 - a. come incaricati alla sottoscrizione delle certificazioni, i dirigenti degli uffici competenti per materia e/o i funzionari cui sono assegnate le funzioni vicarie, i funzionari responsabili degli uffici di livello non dirigenziale.
 - b. come incaricati allo svolgimento dell'attività istruttoria, i funzionari titolari di posizioni organizzative di 1° livello, nonché, in relazione alla mole di documenti da lavorare nella procedura GRAI Terzi, i collaboratori presente in sede ritenuti in grado di garantire l'efficace presidio di tale quota del carico di lavoro.
2. per le Consulenze centrali in posizione di staff, la designazione dovrà essere effettuata nell'ambito del contingente della Direzione centrale di riferimento, al cui Responsabile è assegnato il budget per le spese di funzionamento della Consulenza, sulla base delle indicazioni contenute nel precedente punto 1;
3. per le strutture non dirigenziali (Tipografia di Milano, filiale di Roma del Centro protesi, CRM di Volterra) la designazione dovrà essere effettuata in accordo, rispettivamente, con il responsabile del Servizio Comunicazione e con il Direttore centrale prestazioni sanitarie e reinserimento, sulla base delle indicazioni contenute nel precedente punto 1;

Nel caso in cui i Dirigenti Responsabili siano trasferiti ad altra Struttura accreditata è necessario che gli stessi procedano ad una nuova registrazione sulla piattaforma elettronica, selezionando la denominazione della nuova Struttura di assegnazione ed attivando il "subentro".

Al termine delle predette operazioni verrà automaticamente disattivato l'incarico di responsabilità sulla Struttura di provenienza.

3.2 Gestione delle istanze per la certificazione dei crediti

Come previsto dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, la certificazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza rilevabile dall'apposita piattaforma (peraltro preannunciata anche attraverso e-mail ai soggetti accreditati) che, a tal fine, deve essere costantemente consultata.

Prima del rilascio della certificazione occorre effettuare tutte le necessarie verifiche al fine di poter attestare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile⁹ ovvero di dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Per i crediti di importo superiore ai diecimila euro, la certificazione deve essere preceduta dalla verifica, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'eventuale presenza di accertati inadempimenti da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, presso l'Agente della riscossione. In caso di esito positivo di tale verifica, la certificazione viene resa per l'intero credito, ma l'importo delle somme dovute all'Agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato al solo utilizzo ai fini della compensazione.

Inoltre, nel caso in cui la Struttura vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione va resa al netto di tali somme.

La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento e la Struttura interessata deve effettuare il pagamento del credito in favore del creditore originario, o di quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione, entro la stessa data. Tale pagamento deve essere registrato sulla piattaforma elettronica, al fine di ridurre il valore del credito certificato.

Decorso il termine di 30 giorni senza che l'amministrazione abbia adottato alcun provvedimento (certificazione del credito ovvero rifiuto dell'istanza di certificazione del credito), il creditore può chiedere, mediante la piattaforma elettronica, la nomina di un commissario *ad*

⁹ Ai fini dell'ottenimento della certificazione il credito deve essere certo, liquido ed esigibile:

- a) il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili. Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili;
- b) il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è da ricondursi agli elementi del titolo giuridico;
- c) l'esigibilità sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

acta, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione in luogo dell'Ufficio interessato.

Gli Uffici centrali di bilancio (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie territoriali dello Stato (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale) provvedono, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza, alla nomina del commissario *ad acta*, il quale, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

3.3 Gestione dei debiti commerciali e delle relative fatture

Come sopra specificato, l'articolo 7-bis del D.L. n. 35 del 2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. n. 66 del 2014, prevede che i dati relativi alle fatture possono essere immessi nella piattaforma elettronica sia dai creditori sia dalle pubbliche amministrazioni; queste ultime rilevano puntualmente le operazioni corrispondenti alle fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali che, secondo quanto disposto dalla Circolare del MEF n. 21 del 25 giugno 2014, alla quale si fa pieno rinvio, sono così identificate: *invio, ricezione, contabilizzazione, pagamento, comunicazione dei debiti scaduti, certificazione dei crediti, anticipazione e/o cessione, compensazione*. Le ultime quattro operazioni sono da considerarsi eventuali.

Entrambi i soggetti possono utilizzare una delle procedure disponibili di trasmissione dei dati: *immissione manuale, caricamento massivo e trasmissione telematica*, in modo da poter rispondere adeguatamente alle esigenze operative di ciascun soggetto utilizzatore.

A seconda delle diverse fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, ciascuna fattura può trovarsi sulla piattaforma elettronica in uno dei seguenti stati: *inviata, ricevuta, respinta, contabilizzata, in scadenza, scaduta, certificata, pagata*.

I diversi uffici dell'Istituto che gestiscono rapporti commerciali sono tenuti ad aggiornare costantemente i dati presenti sulla piattaforma elettronica. Nel caso delle fatture elettroniche trasmesse telematicamente dai fornitori attraverso il *sistema di interscambio* (SDI), vengono acquisiti automaticamente dalla piattaforma elettronica i dati contenuti nelle fatture stesse che si riferiscono solo alle fasi di *invio* e *ricezione*. È a cura delle pubbliche amministrazioni la comunicazione dei dati relativi alle altre fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, in particolare dei dati dei pagamenti, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti.

Detta comunicazione è effettuata mediante trasmissione telematica dei dati; a tal fine si sta sviluppando un'apposita applicazione informatica che trasferisca automaticamente i dati necessari ad alimentare la piattaforma elettronica, attingendoli dalle basi dati dell'Istituto.

In attesa del rilascio della predetta applicazione, i dati devono essere comunicati mediante le altre modalità (*immissione manuale e/o caricamento massivo*), traendoli dalle attuali procedure informatiche di gestione (SIMEA, TERZI, ecc.).

3.4 Gestione delle comunicazioni mensili dei debiti

Ai sensi della normativa sopra illustrata, le pubbliche amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i debiti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.

La piattaforma elettronica segnala automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002¹⁰. Tuttavia, i predetti termini di scadenza riportati sulla fattura o calcolati potrebbero essere soggetti ad errori; per questo motivo, e ai fini del rilascio della comunicazione mensile dei debiti scaduti, è comunque necessario che ciascun ufficio accreditato provveda in via prioritaria ad associare alla fattura stessa l'effettiva data di scadenza, secondo quanto indicato nel contratto o nell'ordinativo di fornitura. I termini di pagamento indicati nella fattura dal fornitore, infatti, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica come "*date di scadenza presunte*" ed hanno valore puramente indicativo.

In ogni caso, confluiranno nella "*Comunicazione dei debiti scaduti*", che la piattaforma elettronica produce automaticamente il giorno 15 di ciascun mese, solo le fatture per le quali sono state comunicate le scadenze effettive da parte degli uffici accreditati.

Pertanto si ribadisce la necessità che ciascun ufficio accreditato provveda in via prioritaria a comunicare alla piattaforma elettronica l'effettiva data di scadenza di ogni fattura ricevuta e non rifiutata verso il Sistema di Interscambio.

¹⁰ Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti, stabilendo da un lato che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali sia di 30 giorni e, dall'altro, che, in caso di ritardato pagamento gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Le fatture per le quali risulti superata la scadenza, in base ai dati presenti nelle fatture stesse o ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002, si trovano nello *stato in scadenza*.

Con la comunicazione dei debiti scaduti, le fatture vengono poste nello *stato scaduta*.

La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014 e, pertanto, la prima data utile è stata il 15 agosto 2014.

Inoltre, ai sensi del comma 5, dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, occorre provvedere a comunicare, sulla piattaforma elettronica, contestualmente all'emissione del mandato, l'avvenuto pagamento della fattura (fase di *pagamento*).

A seguito della comunicazione del pagamento, lo *stato* della fattura, sulla piattaforma elettronica, viene modificato in *pagata*.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si forniscono alcune indicazioni per la redazione dei capitolati e dei contratti per l'acquisto di beni e servizi, volte a facilitare la gestione dei debiti commerciali e a evitare l'inosservanza dei termini di pagamento delle fatture.

L'articolo 307 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti detta una norma di carattere generale secondo cui i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Pertanto nei capitolati e nei contratti occorre disciplinare adeguatamente le due diverse fasi della verifica di conformità delle prestazioni e del pagamento delle relative fatture.

Ai sensi dell'articolo 313 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti, la verifica di conformità deve essere avviata entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni ovvero entro diverso termine previsto dal contratto e che, ai sensi del successivo articolo 316, la stessa deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 309 del citato regolamento.

Inoltre, l'articolo 325 dello stesso regolamento prevede che, qualora la stazione appaltante, per le prestazioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal RUP. In tal caso l'attestazione di regolare esecuzione deve essere emessa entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Pertanto, nella documentazione contrattuale occorre particolare cura nella disciplina di tale fase prevedendo con chiarezza l'individuazione

della data di decorrenza e di scadenza del termine per lo svolgimento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, al fine di stabilire tempi certi e congrui di conclusione delle operazioni stesse.

Per quanto riguarda la fase del pagamento del corrispettivo delle prestazioni, si raccomanda, in sede di redazione dei contratti, la medesima cura nell'individuazione della data di decorrenza del termine per il pagamento delle fatture, scegliendola tra le diverse tipologie menzionate dall'articolo 4, comma 2,¹¹ del decreto legislativo 231/2002, al fine di stabilire con certezza la data di scadenza delle fatture che dà luogo all'applicazione automatica degli interessi moratori e che deve essere poi comunicata alla piattaforma elettronica per consentire il rilascio automatico della comunicazione dei debiti entro il giorno 15 di ogni mese.

In base all'articolo 4, comma 4, del d. lgs. 231/2002, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso per iscritto, un termine per il pagamento, non superiore a 60 giorni, diverso da quello di 30 giorni previsto dal comma 2, dello stesso articolo 4, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Occorre, perciò, adottare caso per caso, in relazione alla complessità del contratto e alle modalità di esecuzione delle prestazioni, adeguati criteri di individuazione delle date di decorrenza dei termini di pagamento¹², in conformità alla normativa sopra richiamata, al fine di

¹¹ Il comma 2 dell'articolo 4 del d. lgs. 231/02 prevede i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

¹² I tempi indicati nei capitoli, peraltro, devono essere compatibili con quelli di emissione della fattura previsti dall'articolo 21, comma 4, del DPR 633/72.

consentire agli uffici di poter lavorare le fatture evitando che siano automaticamente inserite nella comunicazione mensile dei debiti.

3.5 Gestione delle comunicazioni annuali dei debiti

L'articolo 7, comma 4-bis del decreto-legge n. 35 del 2013 ha disposto che le pubbliche amministrazioni comunicano, per il tramite della piattaforma elettronica, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Anche tale comunicazione, al pari di quella resa ai sensi del precedente comma 4 per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Per tale comunicazione, infine, come per quella *una tantum* prevista dal comma 4 dello stesso articolo 7, il creditore può chiedere all'amministrazione di correggere o integrare eventuali omissioni, carenze o errori nei dati o nelle informazioni nonché la nomina di un Commissario *ad acta* nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'amministrazione stessa non abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego.

A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 7 decreto-legge n. 35 del 2013.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello